



AZIONE 1.a - APPROFONDIMENTI NORMATIVI E DI NATURA GIURIDICA

GUIDA OPERATIVA ALLA DEFINIZIONE E GESTIONE DELLA TARI

7 novembre 2016

SOMMARIO

PREMESSA	4
1. LA DISCIPLINA DELLA TARI	4
1.1. La TARI come componente della IUC.....	4
1.2. Il presupposto impositivo	5
1.3. Il soggetto passivo.....	5
1.4. La superficie imponibile.....	5
1.5. La determinazione della tariffa	6
1.6. La TARI delle Istituzioni scolastiche statali.....	8
1.7. Le agevolazioni e le riduzioni della TARI	9
1.8. La Tariffa Giornaliera	9
1.9. Il Regolamento TARI	9
1.10. La riscossione e il versamento della TARI	10
1.11. La Dichiarazione TARI.....	10
1.12. La gestione della TARI	11
1.13. Il Funzionario Responsabile e i poteri del Comune	12
1.14. Le sanzioni.....	12
1.15. Richiamo a norme comuni a tutti i tributi locali.....	12
2. I PRINCIPALI PROBLEMI APPLICATIVI	13
2.1 L’inserimento delle quote inesigibili nel Piano Finanziario	13
2.2. La definizione di rifiuto e l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	14
2.3. Il pagamento e l’accertamento del tributo	16
3. LE AGEVOLAZIONI PER INCENTIVARE LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	17
3.1. Tipologie di agevolazioni	17
3.2. Riduzioni obbligatorie	18
<i>Riduzione per il mancato espletamento del servizio</i>	18
<i>Riduzione per le zone non servite</i>	18
<i>Riduzione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche</i>	19
<i>Riduzione per il compostaggio</i>	20
<i>Riduzione per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati</i>	20
3.3. Le riduzioni e le esenzioni facoltative	23

3.4. Altre riduzioni	24
3.5. Disciplina e finanziamento delle riduzioni e delle esenzioni	25
3.6. Conclusioni sulle riduzioni	26
<i>Compostaggio aerobico delle utenze domestiche</i>	27
<i>Compostaggio aerobico delle utenze non domestiche agricola o florovivaistica</i>	28
<i>Raccolta differenziata delle utenze domestiche.</i>	28
<i>Attività di prevenzione della produzione dei rifiuti</i>	28
<i>Compostaggio di comunità</i>	29
3.7. Il contributo di sbarco nelle isole minori introdotto dal collegato alla Legge di stabilità 2016 (legge 221/2015)	29
4. LE DIVERSE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO	30
APPENDICE – SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO DELLA TARI	31

PREMESSA

Questo documento, predisposto da IFEL nell'ambito del progetto ANCI-MATTM "Campania Differenzia", ha la finalità di illustrare la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) affrontandone le più importanti problematiche interpretative e applicative, nonché di analizzare in maniera approfondita e articolata la potestà regolamentare comunale, con particolare attenzione alla gestione delle riduzioni e delle agevolazioni.

L'obiettivo è di verificare le possibilità di utilizzare lo strumento tributario e quello regolamentare non solo per la finalità di coprire integralmente il costo del servizio, ma anche per distribuire nel modo più corretto possibile il carico tributario e parallelamente per promuovere presso degli utenti comportamenti corretti nel conferimento dei rifiuti, la riduzione della produzione e l'aumento della qualità della raccolta differenziata.

Inoltre, ci si soffermerà sugli aspetti gestionali dell'accertamento e della riscossione del tributo, volti ad ottenere migliori risultati e opportune sinergie con l'attività di gestione dei rifiuti.

Per la redazione di questo manuale - in particolare della parte che riguarda la disciplina del tributo - sono stati utilizzati documenti già pubblicati da Ifel sulla materia, in particolare la trattazione della TARI contenuta nei volumi Ifel "Il Bilancio 2014", "Il Bilancio 2015" e il volume "La TARI 2015", pubblicato nell'ambito del Piano di formazione Ifel e curato da Stefano Baldoni e Massimo Migliorisi.

1. LA DISCIPLINA DELLA TARI

In questo paragrafo viene illustrata la disciplina del tributo; in particolare ci si sofferma sui più importanti problemi interpretativi e applicativi e su quelle parti nelle quali il Comune deve o può utilizzare ampiamente la sua potestà regolamentare.

1.1. La TARI come componente della IUC

La Legge di stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 639) istituisce l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile, l'altro alla erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

In base a questi presupposti, la IUC si compone di:

- una imposta di natura patrimoniale - l'IMU - dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali non di lusso);
- una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - TASI - relativa ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde, ecc.) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - TARI - relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

La componente TARI della IUC costituisce l'ulteriore evoluzione del prelievo connesso al servizio rifiuti, i cui antecedenti sono la TARSU, la TIA (nelle due versioni, ex D.Lgs. n. 22 del 1997 e D.Lgs. 152 del 2006, art. 238) e la TARES, in vigore per il solo 2013.

1.2. Il presupposto impositivo

Il presupposto della TARI, come indicato al comma 641 della L. 147/2013, consiste nel possesso e nella detenzione di locali o aree scoperte, indipendentemente dal loro effettivo uso, purché si tratti di immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani. La normativa, in continuità con i precedenti prelievi sui rifiuti e con consolidata giurisprudenza di legittimità, valorizza dunque la mera attitudine degli immobili a produrre rifiuti, indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico.

Non viene ripreso, all'interno della formulazione della nuova TARI, il concetto di "occupazione", presente nei regimi impositivi precedenti. Il comma 641 dispone inoltre l'esclusione dal pagamento della TARI delle aree scoperte pertinenziali o accessorie - non operative - a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute in via esclusiva.

1.3. Il soggetto passivo

Il comma 642 della L. n. 147/2013 disciplina il soggetto passivo del tributo, che come nella TARES rimane il possessore o il detentore dell'area o del fabbricato suscettibile di produrre rifiuti urbani; sparisce, anche qui, la figura dell'occupante. In caso di pluralità di possessori o di detentori vi è pertanto una responsabilità solidale tra tutti coloro che, distintamente, possiedono o detengono i locali e le aree soggette al pagamento del tributo.

Considerato che il comma 639 colloca la TARI nella componente IUC riferita ai servizi, a differenza dell'IMU che ha natura patrimoniale, è da ritenere che in presenza di detentori diversi dai possessori, la responsabilità solidale debba essere riferita a coloro che detengono l'immobile, ovvero a coloro i quali è riferibile la produzione (o l'attitudine alla produzione) dei rifiuti urbani e la partecipazione ai relativi costi di gestione. In caso contrario, la nozione di responsabilità solidale verrebbe comunque estesa ai possessori non detentori, con effetti impropri sulla natura del tributo, che non è di natura patrimoniale e quindi deve restare ancorata alla *fruizione di un servizio*. A conferma di tale interpretazione, il comma 643, corrispondente alla normativa TARES, assegna la responsabilità del tributo al possessore solo nel caso di utilizzo temporaneo di un locale o di un'area da parte di un affittuario o altro soggetto terzo, di durata inferiore ai sei mesi nell'arco dell'anno solare. E' dunque da escludere la responsabilità solidale "incrociata".

Come nella disciplina TARES, nel caso di centri commerciali integrati e di multiproprietà si prevede (comma 644) che il soggetto passivo del tributo sia il singolo titolare dei locali o delle aree ad uso esclusivo, mentre viene posta a carico dell'amministratore la responsabilità del pagamento del tributo e del connesso obbligo di presentazione della dichiarazione sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo.

1.4. La superficie imponibile

I commi dal 645 al 648 riguardano l'ordinaria determinazione della superficie assoggettabile alla TARI e riprendono quanto già stabilito per la TARES.

In particolare, fino alla completa attuazione delle procedure previste dal comma 647 - relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune - la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*. Successivamente al completamento delle procedure di cui sopra, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale. Per le unità immobiliari a destinazione catastale "speciale" (gruppi catastali D ed E), la superficie imponibile resta invece quella calpestabile.

La lettera d-bis, articolo 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (di seguito DL 16) aggiunge un periodo al comma 645 della Legge di stabilità 2014, specificando che l'uso delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali che attesti l'avvenuta attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013.

Il comma 646 permette di considerare anche ai fini dell'applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA 1, TIA 2, TARES), mentre per l'attività di accertamento da parte dei Comuni viene ripresa - come nella TARES - la norma del comma 340 della Legge finanziaria 2005, come era stata intesa ed applicata dai Comuni, prevedendo che *"relativamente all'attività di accertamento, il Comune (...) può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento"* di cui al DPR n. 138 del 1998.

Il comma 649 prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non sia considerata quella parte dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono invece tenuti a provvedere i relativi produttori.

Il regolamento comunale, inoltre, deve individuare anche le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e merci, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Nella formulazione della norma regolamentare il Comune dovrà considerare che l'esclusione dei magazzini può operare solo con riferimento a quelli connessi ad aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili; restano quindi escluse dall'ambito di applicazione del beneficio i magazzini funzionalmente collegati ad aree di produzione di rifiuti speciali assimilati o di rifiuti speciali assimilabili anche se non assimilati.

Qualora i rifiuti speciali non assimilati siano conferiti al servizio pubblico di raccolta di rifiuti urbani, in assenza di apposita convenzione con il Comune o con l'Ente gestore, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

1.5. La determinazione della tariffa

I commi 650 e 651 ricalcano esattamente i contenuti della TARES: in particolare, il tributo TARI *"è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria"*, mentre i criteri di determinazione delle tariffe fanno riferimento al metodo normalizzato tipico della TIA, sempre attraverso il dettato del DPR 158 (comma 651).

Per quanto attiene la determinazione della tariffa, il comma 652 introduce un'alternativa al criterio dell'applicazione del metodo normalizzato (DPR 158/99), prevedendo che il Comune possa stabilire di

applicare la TARI nel rispetto del principio “*chi inquina paga*” sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero utilizzando alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e a coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea, in tal modo, di fatto, richiamando il dispositivo TARSU e in particolare l’art. 65 del D.lgs 507/1993. L’alternativa proposta dal comma 652 – pur con l’intento di rendere meno rigido e obbligato il passaggio all’applicazione dei criteri del DPR 158 – rischia tuttavia di risultare inapplicabile, in quanto il richiamo a diversi criteri operativi di graduazione delle tariffe non esime il Comune dal dimostrarne la razionalità in relazione alla situazione locale della produzione di rifiuti per le diverse categorie, dei costi e della gestione del servizio.

In maniera più opportuna, la lettera e-bis) dell’art. 2 del DL 16, novellando il comma 652, aggiunge ai dispositivi ordinari sopra menzionati un meccanismo transitorio di determinazione delle tariffe, consentendo ai Comuni, per gli anni 2014 e 2015 (e 2016 e 2017, ai sensi del comma 27 dell’art. unico della legge 208/2015) di:

- utilizzare coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori fino al 50 per cento rispetto ai limiti indicati dal c.d. “metodo normalizzato” di cui all’allegato 1 del DPR 158 del 1999;
- non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle relative alla parte fissa della tariffa riservata alle utenze domestiche.

Questa norma assicura uno strumento transitorio tendente ad evitare gli eccessivi e repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune attività economiche, oltre che le famiglie numerose, nel passaggio all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe propri della TARI, argomento, questo, che ha rappresentato un forte elemento di disturbo già nel 2013 nella prima applicazione della TARES. La transitorietà della norma, peraltro opportunamente prorogata, suggerisce l’esigenza che i Comuni che decideranno di avvalersene prevedano un percorso di avvicinamento alle variazioni ordinariamente ammesse dal DPR 158 nell’adozione dei coefficienti tariffari. Inoltre, l’evidente intento di assicurare la sostenibilità del passaggio al nuovo regime tariffario rende ammissibile l’adozione di coefficienti non uniformi tra una categoria e l’altra, motivandone l’articolazione in ragione dell’esigenza di pervenire gradualmente all’assetto a regime del prelievo, che comporterà l’applicazione dei coefficienti rientranti nella forbice indicata dal DPR 158. Anche a questo proposito va sottolineata l’esigenza di modificare l’impianto del regolamento statale, ormai datato, al fine di aggiornarlo all’evoluzione dei sistemi di gestione dei rifiuti, esigenza peraltro recepita dalla modifica in commento del comma 652, che viene introdotta “nelle more” della revisione del DPR 158.

Va comunque precisato che la possibilità di aumentare o ridurre del 50 % i coefficienti di cui alle tabelle allegato al DPR 158 è nella sostanza finalizzata a permettere un’applicazione transitoria della TARI, in particolare per i Comuni che, provenendo da un regime TARSU o TIA sperimentale, non intendono applicare fin da subito - per le ragioni sopra esposte - il criterio normalizzato. Tale possibilità, non esclusa comunque per la generalità dei Comuni, dovrebbe essere utilizzata solo marginalmente nei casi di consolidata applicazione del “metodo normalizzato”, nel cui ambito l’utilizzo dell’ulteriore spazio di manovrabilità dovrebbe avvenire solo sulla base di solide motivazioni in ordine alla non coerenza di taluni dei coefficienti ministeriali.

Viene confermata la previsione, già contenuta nella norma istitutiva della TARES, secondo la quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio

rifiuti (comma 654), ricomprendendovi anche i costi per lo smaltimento in discarica, che includono i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria e costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura previsti dall'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Viene inoltre specificato che da tali costi sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Il comma 683 prevede infine che le tariffe della TARI debbano essere determinate tenendo conto del contenuto del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato *"dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente"*. Tale dispositivo accoglie una proposta di modifica formulata dall'Anci già in fase di conversione in legge del DL 102 del 2013 riguardante la TARES, consistente nella richiesta di menzionare espressamente il Consiglio comunale quale autorità preposta all'approvazione del Piano finanziario, facendo salva l'eventualità che le norme regionali indichino una diversa autorità in tale materia (ATO e altri simili organismi di gestione di area vasta). Nella precedente versione della norma, infatti, il Consiglio comunale non veniva espressamente citato, con il rischio di indeterminazione delle competenze relative all'approvazione del Piano finanziario nel caso di regioni che non avessero ancora provveduto ad applicare le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici locali in ambiti organizzativi sovra comunali.

1.6. La TARI delle Istituzioni scolastiche statali

Per le istituzioni scolastiche statali la disciplina TARI conferma il criterio forfetario già vigente dal 2008 e via via confermato in ambito TIA e TARES.

Infatti, il comma 655 richiama l'art. 33-bis del Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, per effetto del quale le istituzioni scolastiche statali non sono tenute al pagamento, poiché è il Ministero dell'istruzione a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di accordo raggiunto in Conferenza Stato-città ed Autonomie locali nelle sedute del 22 marzo e del 6 settembre 2001 (pari complessivamente a 38,7 milioni di Euro). L'importo versato è un importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, che di fatto sostituisce il tributo. Il contributo sostitutivo statale è determinato, dunque, non in base alla superficie convenzionale dei locali utilizzati dagli istituti scolastici, ma in base al numero degli alunni. Pur non essendo esplicitamente definito il perimetro di riferimento del contributo statale, il richiamo al DL n. 248 del 2007 permette di confermare che il contributo sostitutivo – e quindi l'inapplicabilità della TARI – si deve riferire esclusivamente alle scuole statali e non quindi ad istituti scolastici appartenenti ad altri enti pubblici o a soggetti privati.

La norma specifica altresì che *"il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti"*. La quota degli eventuali oneri che non trova copertura nell'importo erogato dal Ministero sembra pertanto dover restare a carico del bilancio comunale e non essere tralata sulla tariffa applicata alle altre categorie di contribuenti. Si ricorda, tuttavia, che nei regimi TARSU e TIA si era ritenuto che l'ammontare del costo eccedente rispetto ai proventi del contributo statale dovesse invece rimanere a carico dei contribuenti (cfr. Corte dei Conti Veneto, parere n. 60 del 17 luglio 2008). Lo stesso Dipartimento delle finanze, sia nelle Linee guida alla redazione del regolamento sia in quelle relative al Piano finanziario, sembra arrivare ad analoga conclusione, in quanto viene data l'indicazione di sottrarre dai costi da finanziare con la TARI l'importo ricevuto, portandolo in

deduzione dai costi comuni diversi (CCD). Così operando, la parte dei costi non coperti dal contributo del MIUR viene posta a carico degli altri contribuenti.

1.7. Le agevolazioni e le riduzioni della TARI

In considerazione della specificità degli argomenti in questione, si rinvia all'approfondimento svolto nel capitolo 3.

1.8. La Tariffa Giornaliera

I commi dal 662 al 665 relativi alla tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati applicabile ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche, ricalcano sostanzialmente - seppur con alcune semplificazioni - la normativa TARES, con la possibilità di aumentare fino al 100% la tariffa giornaliera calcolata su base annuale.

La norma relativa alla riscossione, collegata alle modalità di gestione della TOSAP, non tiene però conto del fatto che molti Comuni hanno istituito il Canone in sostituzione della TOSAP; anche se il Canone non ha natura tributaria, sarebbe stato quindi opportuno prevedere la possibilità di riscossione congiunta delle due entrate.

Al riguardo occorre tenere conto che la riscossione autonoma della TARI giornaliera sarebbe di importi talmente ridotti da risultare sostanzialmente antieconomica; i Comuni possono naturalmente ovviare con una apposita norma regolamentare.

Il riferimento al comma 666 indicato dal comma 665 sembra dovuto alla volontà di applicare anche alla TARI temporanea il tributo provinciale di cui al comma 666, che - come avveniva nella TARES - prevede il mantenimento del tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente anche in riferimento alla TARI. Il tributo provinciale, istituito dal D.Lgs. n. 504 del 1992 (art. 19, espressamente richiamato) è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo determinato dal Comune. In proposito, va osservato che il legislatore, come già avvenuto in relazione alla TIA, definisce il tributo provinciale "*commisurato alla superficie*", mentre l'applicazione effettiva è in percentuale dell'importo stabilito dal Comune (tecnicamente, si tratta di una "sovrimposta"), che può introdurre nella determinazione della tariffa elementi diversi dalla superficie (quali condizioni d'uso, fruizione del servizio, agevolazioni sociali).

1.9. Il Regolamento TARI

Al comma 682 vengono definiti i contenuti del regolamento comunale per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale), relativamente alle componenti TARI e TASI.

Con riferimento alla TARI (lett. a), oltre ai criteri di tariffazione, alla classificazione delle utenze in categorie omogenee e al sistema delle riduzioni, si menziona la disciplina di riduzioni facoltative di natura sociale con riferimento alla capacità contributiva familiare e all'applicazione dell'ISEE (punto 4).

Viene inoltre opportunamente esplicitata la facoltà di determinare percentuali di superfici da considerare forfetariamente riconducibili alla produzione di rifiuti speciali, nei casi in cui non risulti agevole la

determinazione analitica di tali superfici (che, come prima specificato, sono da escludersi dal computo della TARI).

Ferma restando la potestà regolamentare comunale in materia di entrate tributarie proprie, il legislatore ha voluto ampliare la potestà regolamentare comunale anche se non sempre in modo coerente e corretto.

1.10. La riscossione e il versamento della TARI

Le norme previste dalla legge riguardo il pagamento della TARI stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal regolamento comunale o in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento (comma 688, art. unico legge 147/2013). A carico del Comune vi è l'obbligo di informare il cittadino circa l'importo che deve pagare, sicuramente tramite servizio di sportello (anche telefonico) ed eventualmente mediante l'invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. In questo caso, eventuali omessi o tardivi pagamenti devono essere sanzionati con le modalità previste dalla relativa normativa e con l'eventuale utilizzo del ravvedimento operoso.

Il Comune, se lo ritiene opportuno, può modificare le modalità di pagamento con una apposita norma regolamentare. In questo caso, il regolamento deve delineare in maniera precisa la procedura che si intende seguire, dall'eventuale invio di un modello di pagamento precompilato con accluse tutte le informazioni sul tributo che deve essere pagato, agli eventuali solleciti bonari, alla notifica di un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento senza sanzioni ma con l'addebito delle spese di riscossione, e con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento entro 60 giorni la sanzione per tardivo pagamento sarà irrogata con l'emissione dell'ingiunzione o l'iscrizione a ruolo.

La mancata approvazione di una norma regolamentare che preveda una procedura diversa obbliga il Comune ad applicare la norma di legge e, quindi, a notificare a tutti coloro che non hanno pagato nei termini previsti un avviso di accertamento con sanzioni e a chi ha pagato tardivamente un provvedimento di irrogazione di sanzioni.

Si ricorda che la notifica dell'avviso di accertamento (con o senza sanzioni) deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato o è stato pagato in maniera insufficiente; in caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento, infine, l'ingiunzione o la cartella di pagamento debbono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è diventato definitivo.

Per quel che riguarda le modalità di versamento per la TARI, è possibile utilizzare l'F24, i bollettino di c/c postale omogeneo all'F24 e anche *“altre modalità offerte dai servizi elettronici interbancari/postali”* già introdotte per il 2013 nel dispositivo TARES (come MAV o bonifici), nonché il bollettino postale semplice.

1.11. La Dichiarazione TARI

Il comma 684 stabilisce un *“termine temporale unico per la dichiarazione della IUC”*, fissandolo al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio occupazione o possesso dei locali o aree imponibili. Nel caso di *“occupazione in comune”* la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

In base alla potestà regolamentare (art. 52 del D.Lgs. 446/97) il termine di presentazione e i contenuti della dichiarazione TARI sono determinati dal Comune. Se per quel che riguarda i contenuti la legge stessa prevede che essi - con la sola esclusione degli estremi catastali del locale o dell'area oggetto che la legge prevede come contenuto obbligatorio - siano fissati dal regolamento comunale, invece la fissazione generalizzata della data di presentazione della dichiarazione al 30 giugno dell'anno successivo appare concettualmente errata e comunque inopportuna.

Sia la dichiarazione di cessazione del possesso o della detenzione di un locale o area che quella relativa a qualunque variazione che determini un minor tributo dovuto, infatti, dovrebbero essere presentate immediatamente, o comunque in un termine ridotto (massimo 90 giorni) per consentire al Comune di controllare che effettivamente si siano determinati gli eventi che hanno causato la cessazione o la minore imposizione al tributo. Pertanto, sulla base delle motivazioni sopra esposte, si ritiene opportuno che con il regolamento comunale siano fissati termini di presentazione diversi da quelli previsti dalla legge.

Come per i precedenti regimi impositivi, il comma 685 prevede che la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da ciascun Comune, abbia effetto anche per gli anni successivi, finché cioè non si verifichino modificazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Inoltre, al fine di allineare le informazioni catastali con quelle della toponomastica e della numerazione civica, nella dichiarazione dovranno essere contenuti anche i dati catastali, oltre che l'indirizzo degli immobili, comprensivo del numero civico e dell'interno.

Il comma 686 assicura l'utilizzabilità anche in materia di TARI delle superfici dichiarate o accertate ai fini dei prelevamenti sui rifiuti. La norma permette la generale applicazione, ai fini della gestione della TARI, di tutti gli elementi informativi desunti dalle dichiarazioni e dagli accertamenti in possesso del Comune.

1.12. La gestione della TARI

I commi 690 e 691 riprendono con qualche variante il dispositivo TARES introdotto dal DL 35 del 2013. Viene dunque confermata la titolarità del Comune in ordine all'applicazione e alla riscossione della IUC, fatta eccezione per la tariffa di natura corrispettiva, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il DL 16 del 2014 (art. 1, co. 1, lett. c) riformula il comma 691 della Legge di Stabilità 2014, migliorando per alcuni aspetti la versione iniziale della norma relativamente alle possibilità di affidamento della gestione della TARI a soggetti esterni. Non viene tuttavia risolta l'intera problematica della continuità degli affidamenti in essere.

In particolare, per la TARI:

- viene precisato il dispositivo che permette di mantenere in capo alle aziende di gestione dei rifiuti anche la gestione del nuovo prelievo, inclusa la gestione della tariffa di natura corrispettiva, estendendo lo stesso meccanismo anche per alle aziende affidatarie della gestione del solo prelievo;
- viene però esclusa la possibilità a regime di affidare la gestione del prelievo TARI al soggetto gestore del servizio rifiuti, essendo prevista solo la possibilità di affidamento ai soggetti gestori alla data del 31 dicembre 2013 fino alla scadenza del contratto.

Alcuni aspetti riguardanti la gestione della TARI e le sue problematiche verranno ripresi nel prossimo capitolo.

1.13. Il Funzionario Responsabile e i poteri del Comune

Il comma 692 prevede la designazione da parte del Comune di un funzionario responsabile del tributo, al quale sono attribuiti *“tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”*. Quest’ultima previsione, ripresa dalla disciplina TARES, è innovativa rispetto alla figura del funzionario responsabile della TARSU e degli altri tributi comunali, costituendo di fatto una deroga alla regola generale dettata dalla legge n. 88 del 2005, che affida la rappresentanza in giudizio nel processo tributario al Sindaco o al dirigente o titolare di posizione organizzativa dei tributi.

In base a quanto sancito dai commi 693 e 694, nell’esercizio dei compiti ad esso attribuiti, il funzionario responsabile può:

- inviare questionari ai contribuenti;
- richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti;
- disporre l’accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Nel caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici (articolo 2729 Cod. Civ.).

1.14. Le sanzioni

I commi da 695 a 700 si riferiscono alle sanzioni applicabili in caso di non assolvimento degli obblighi derivanti dalla IUC. Esse sono quelle previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento. Negli altri casi si applicano le sanzioni previste dai commi dal 696 al 698. Il comma 699 prevede riduzioni in caso di acquiescenza da parte del contribuente .

In base al comma 700, i Comuni possono adottare per via regolamentare circostanze attenuanti o esimenti ai fini dell’applicazione delle sanzioni, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legge statale.

1.15. Richiamo a norme comuni a tutti i tributi locali

Nel comma 701 vengono richiamate le disposizioni di cui al cosiddetto “mini testo unico” dei tributi locali, contenute nell’art. 1, commi da 161 a 170 della legge n. 296 del 2006, che attengono all’accertamento, alla riscossione, ai rimborsi ed al contenzioso.

2. I PRINCIPALI PROBLEMI APPLICATIVI

In questo capitolo vengono illustrati e analizzati i principali problemi applicativi del tributo, soffermandosi sulle soluzioni sia interpretative che organizzative per affrontarli. Problematiche e soluzioni sono tratte dalle FAQ sulla TARI elaborate da Ifel e pubblicate sul sito della Fondazione (www.fondazioneifel.it).

2.1 L'inserimento delle quote inesigibili nel Piano Finanziario

In via preliminare si ritiene opportuno inquadrare correttamente la natura del Piano Finanziario e la normativa che regola la sua predisposizione. Evidenziamo sei punti:

1) Il Piano finanziario, previsto dal D.P.R. 158/99, fa parte di una metodologia per la determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati finalizzata alla determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza del servizio. Quindi non è un documento fiscale e finanziario del soggetto gestore, e deve rispettare le norme previste dallo stesso D.P.R. 158/99 e non quelle di carattere civilistico e fiscale che sovrintendono alla predisposizione dei bilanci delle aziende private.

2) Il documento del MEF *“Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe”* fornisce indicazioni per agevolare i Comuni nei loro adempimenti, ma non costituisce un vincolo per gli stessi. Pertanto, si ritiene che i suggerimenti e i chiarimenti forniti dalle Linee Guida debbano essere utilizzati esclusivamente nella misura in cui siano convincenti e utili alla stesura dei documenti cui sono finalizzati.

3) I richiami normativi effettuati dal citato documento del MEF per la redazione del Piano Finanziario riguardo le quote inesigibili (pagg. 20 e seguenti) appaiono incongrui, in primo luogo perché il D.P.R. 158/99 non richiama, in questo caso, l’utilizzo di norme civilistiche o fiscali, e comunque quelle richiamate dal MEF concernenti la possibilità di prevedere i crediti inesigibili nei CARC (Costi amministrativi relativi all’accertamento, riscossione e contenzioso) appaiono incongruenti, in quanto riguardano norme fiscali e il bilancio di esercizio, che viene redatto a consuntivo, e quindi non sono omogenee con il Piano Finanziario, che sostanzialmente rappresenta un bilancio preventivo.

4) Riguardo i crediti inesigibili, si ritiene pertanto che in sede di predisposizione del Piano Finanziario nell’ambito dei CARC debba essere prevista una somma stimata sulla base dell’esperienza maturata negli anni passati e tenendo conto delle possibilità di recupero evasione e di riscossione coattiva degli importi accertati e non riscossi. La possibilità di inserire quote di crediti inesigibili “stimate” e non realizzate appare opportuna. Infatti, se si tiene conto che l’entrata tributaria deve garantire la copertura integrale dei costi, la risposta non può che essere positiva. Diversamente ragionando, e cioè ammettendo che il Comune possa inserire le perdite su credito solo successivamente all’accertamento dello stato di inesigibilità, non solo non si realizzerebbe la condizione del pareggio tra entrate e spese ma ciò determinerebbe l’obbligo di imputazione degli inesigibili relativi a più annualità in un unico Piano Finanziario, con evidenti e ingiustificati effetti sulle tariffe di quell’anno. Si precisa, infine, che un credito è considerato inesigibile soltanto dopo aver esperito tutto il ciclo di riscossione (atto di accertamento e ingiunzione). Sul punto, dopo due sentenze contrastanti della Corte dei Conti Toscana ed Emilia Romagna¹, si deve registrare l’intervento risolutore del

¹ La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Toscana, con delibera n. 75 del 28 aprile 2015, ha ritenuto che gli inesigibili TIA dovessero rimanere a carico del Gestore, senza possibilità di imputare tali costi nel PEF TARES/TARI.

legislatore che con l'art. 7, comma 9 del Dl n. 78 del 2015 ha introdotto il comma 654-bis alla legge n. 147 del 2013, il quale così dispone: *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”*.

5) Si ritiene che possano essere recuperate nell'anno successivo eventuali maggiori spese dovute alla riduzione della base imponibile oppure ad aumenti dei costi di gestione del servizio non prevedibili.

6) Al riguardo occorre far presente che le linee guida fornite dal MEF prevedono che: *“I crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo ad un'appostazione, nei CCD (costi comuni diversi), in base al 4 principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nell'esercizio di competenza, ossia nell'esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l'inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, l'ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all'anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece “sopravvenienze attive”, da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell'esercizio in cui insorgeranno.”*

2.2. La definizione di rifiuto e l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

L'art. 183 del D.Lgs. 152/06 definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia intenzione o obbligo di disfarsi. “Disfarsi” vuol dire avviare il materiale a recupero o a smaltimento.

I rifiuti, a loro volta, sono classificati in urbani o speciali, a seconda della provenienza, e in pericolosi o non pericolosi, a seconda della pericolosità. Le tipologie di rifiuto sono contrassegnate dal cosiddetto codice CER, riprodotto nell'allegato D del D.Lgs. 152/06. Se il codice è accompagnato da un asterisco significa che quel rifiuto è classificato come pericoloso.

L'art. 184 elenca, al comma 2, le categorie di rifiuti urbani:

1. rifiuti provenienti da locali o luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, anche ingombranti;
2. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs.152/06;
3. rifiuti provenienti da spazzamento strade;
4. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi, e aree cimiteriali;
6. rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2-3-5.

Lo stesso articolo, al comma 3, elenca le tipologie di rifiuti speciali, ossia:

Di diverso avviso, invece, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, che con delibera n. 104 del 27 maggio 2015, pur dichiarando inammissibile il quesito posto dal Comune, ha rilevato l'obbligo dettato dal DPR. n. 158 del 1999 di considerare nel PEF gli inesigibili registrati l'anno precedente)

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali;
- g) rifiuti da attività di servizio;
- h) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i) rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Un primo risvolto sulla TARI generato dalla classificazione di cui all'art. 184 testé riportata consiste nel considerare tutti i rifiuti domestici come "urbani"; un'abitazione, pertanto, a meno che non si provi che non possa produrre potenzialmente rifiuti, è oggetto di tassazione, perché il rifiuto prodotto rientra nel punto 1 del comma 2 dell'art. 184. Al contrario, i rifiuti provenienti dalle attività, e quindi da locali non domestici, potenzialmente sarebbero tutti speciali, ai sensi del comma 3, e pertanto non rientrerebbero nella tassazione.

Sotto questo profilo, il punto 2 del comma 2 inserisce però tra i rifiuti urbani anche quelli speciali non pericolosi provenienti da locali non domestici, assimilati agli urbani per qualità e per quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g). Questa disposizione prevede che i Comuni concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti, che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i Piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscano in particolare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

Il comma 2 lettera e) dell'art. 195 prevede la competenza dello Stato nella determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Quindi, i Comuni, con regolamento, possono prevedere l'assimilazione per quantità e per qualità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, purché non si tratti di rifiuti pericolosi e purché si seguano i criteri dettati dallo Stato con apposito decreto. Come spesso capita nel nostro Paese, però, il decreto che sarebbe dovuto essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, non ha mai visto la luce.

A eliminare l'impasse normativo ha provveduto lo stesso legislatore, con l'art. 1 comma 184 della legge 296/06, che ha stabilito, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 (e quindi anche dell'art. 195), l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 lett. D) del D.Lgs. 22/97 in materia di assimilazione. Al di là del fatto che il D.Lgs. 22/97 era stato abrogato dal D.Lgs. 152/06, va rilevato che anche l'art. 18 faceva riferimento ad un decreto attuativo anch'esso mai emanato, e all'applicazione, nelle more, delle disposizioni previgenti. A questo punto quindi occorre risalire all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e alla conseguente delibera interministeriale del 27 luglio 1984 che fa un elenco qualitativo di rifiuti per i quali è consentita l'assimilazione.

Quindi ad oggi i Comuni, nel regolamento, possono procedere all'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani tenendo in considerazione una delibera di circa trent'anni fa. Una previsione in tal senso comporta la tassazione TARI del locale produttivo di tali rifiuti. Un rifiuto pericoloso in ogni caso non può mai essere assimilato.

Un problema emerso negli ultimi anni e che non va sottovalutato dai Comuni, è relativo al contenuto della delibera di assimilazione: in diversi interventi la Corte di Cassazione ha infatti precisato che non basta indicare il tipo di rifiuto speciale che si intende assimilare, ma occorre anche precisare la quantità per la quale il Comune intende o è in grado di effettuare il servizio. In mancanza di questo ulteriore elemento quantitativo la delibera regolamentare è da considerarsi illegittima e pertanto, non essendoci assimilazione, il rifiuto ritorna ad essere speciale e il produttore deve provvedere autonomamente, riferendosi a ditte specializzate; in tal caso, soprattutto, il Comune non potrà pretendere il pagamento della TARI in quanto i relativi locali non rientrano nella categoria degli oggetti di imposta.

2.3. Il pagamento e l'accertamento del tributo

Le norme previste dalla legge per quanto riguarda il pagamento della TARI stabiliscono che i versamenti debbano essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal Regolamento comunale o in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento (comma 688, art. unico legge 147 del 2013). A carico del Comune vi è solo l'obbligo di informare il cittadino circa l'importo che deve pagare, sicuramente anche tramite un servizio di sportello - anche telefonico - ed eventualmente con l'invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. In questo caso, eventuali omessi o tardivi pagamenti devono essere sanzionati con le modalità previste dalla relativa normativa e possono essere sanati con l'eventuale utilizzo del ravvedimento operoso.

Il Comune che modifica le modalità di pagamento, adottando – come accade nella grande maggioranza dei casi – dispositivi di liquidazione d'ufficio, deve indicare tale scelta con una apposita norma regolamentare. In questo caso, il Regolamento dovrà delineare la procedura che si intende seguire, dall'invio di un modello di pagamento precompilato con la fornitura di tutte le informazioni sul tributo che deve essere pagato, agli eventuali solleciti bonari, alla notifica di un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento. La mancata approvazione di una norma regolamentare che preveda una procedura diversa obbliga il Comune ad applicare la norma di legge e quindi a notificare a tutti coloro che non hanno pagato nei termini previsti un avviso di accertamento e le relative sanzioni, e a chi ha pagato tardivamente un provvedimento di irrogazione di sanzioni. Si ricorda che la notifica dell'avviso di accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato o è stato pagato in maniera insufficiente. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento, l'ingiunzione o la cartella di pagamento debbono invece essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è diventato definitivo.

3. LE AGEVOLAZIONI PER INCENTIVARE LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La trattazione dell'inquadramento delle agevolazioni e delle riduzioni riprende ampiamente quanto riportato nel volume curato da IFEL "La TARI 2015" richiamato in Premessa, con integrazioni sia sulla base delle novità normative intervenute successivamente che delle esperienze maturate dai diversi Comuni.

3.1. Tipologie di agevolazioni

La disciplina della tassa sui rifiuti contempla un insieme di agevolazioni che abbattano il prelievo tributario; esse sono classificabili sulla base dei seguenti criteri:

1) in base alla loro obbligatorietà, in *riduzioni obbligatorie* e *riduzioni facoltative*.

a) Tra le *riduzioni obbligatorie* possiamo includere:

- la riduzione per il mancato espletamento del servizio (art.1, comma 656, L. 147/2013);
- la riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti (art. 1, comma 657, L. 147/2013);
- la riduzione per pensionati nel paese di residenza, residenti all'estero e iscritti all'AIRE, per abitazioni non locate o concesse in comodato (art. 9-bis del D.L. 47/2014);
- le riduzioni per l'avvio al riciclo autonomo dei rifiuti assimilati prodotti dalle utenze non domestiche (art. 1, comma 649, L. 147/2013);
- le riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche (art. 1, comma 658, L. 147/2013) e per il compostaggio da parte delle utenze domestiche e le attività agricole e florovivaistiche (art. 38 L. 221/2015).

b) Tra le *riduzioni facoltative* invece si possono annoverare:

- la riduzione in favore delle abitazioni con un unico occupante (art. 1, comma 659, lett. a, L. 147/2013);
- la riduzione per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo (art. 1, comma 659, lett. b);
- la riduzione per i locali non abitativi e le aree scoperte a uso stagionale (art. 1, comma 659, lett. c);
- la riduzione per le abitazioni di residenti o dimoranti all'estero per più di sei mesi all'anno (art. 1, comma 659, lett. d);
- la riduzione per i fabbricati rurali abitativi (art. 1, comma 659, lett. e);
- la riduzione per autocompostaggio o compostaggio di comunità da parte delle attività economiche (art. 37 della legge 221/2015);
- Il conferimento a titolo gratuito di alimenti da parte di produttori e commercianti di generi alimentari (art.17, legge 166/2016);
- le altre riduzioni o esenzioni libere (art. 1, c. 660, L. 147/2013).

3.2. Riduzioni obbligatorie

Riduzione per il mancato espletamento del servizio

L'art. 1, comma 656, della L. 147/2013, stabilisce che *“la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”*.

I presupposti per l'applicazione della riduzione appena descritta sono, alternativamente:

- il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti: si tratta di situazioni nelle quali il servizio non è proprio effettuato, poiché non svolto o addirittura non istituito;
- l'effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento: siamo di fronte ad ipotesi di gravi irregolarità nella gestione del servizio, che si traducono in un servizio che non rispetta i basilari elementi che dovrebbero caratterizzarlo, in termini di posizionamento dei punti di raccolta, di distanza degli stessi dalle utenze, di frequenze della raccolta, ecc.;
- l'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente: si tratta di vere e proprie situazioni di emergenza, in cui il servizio è bloccato da motivazioni sindacali oppure da problematiche organizzative, tali da generare situazioni di danno o pericolo di danno a persone o all'ambiente, previo accertamento da parte dell'autorità sanitaria competente con provvedimento formale.

Al verificarsi anche di uno solo di tali presupposti, le utenze coinvolte hanno diritto ad una riduzione dell'intero importo del tributo, comprensivo della quota fissa e di quella variabile, pari almeno all'80%. Predetta riduzione riveste senza dubbio natura tecnica, essendo rivolta a premiare situazioni caratterizzate da una minore intensità di utilizzo del servizio (che nel caso, addirittura, seppure momentaneamente, non è erogato o è svolto in modo gravemente irregolare). La sua previsione nel regolamento comunale è obbligatoria, tanto da potersi ipotizzare una sua operatività *ope legis* in mancanza di esplicita disciplina regolamentare, così come è inderogabile la misura minima dell'80%, percentuale che può anche essere innalzata dall'Ente.

Riduzione per le zone non servite

L'art. 1, comma 657, della L. 147/2013 concede una particolare riduzione in favore delle utenze non direttamente servite dalla raccolta dei rifiuti. La norma recita che: *“nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”*.

Presupposto per l'applicazione della misura riduttiva è l'assenza di effettuazione, nella zona in cui è ubicata l'utenza, del servizio di raccolta dei rifiuti. In questo caso è compito del regolamento comunale specificare quali siano le utenze da ritenersi non servite, indicando in particolare la distanza minima dal più vicino punto di raccolta. Nell'ipotesi di utenza ubicata in zona non servita, compete alla stessa una riduzione minima del 60% del tributo, comprensivo della quota fissa e della quota variabile, che il comune può anche

modulare sulla base della distanza dal punto di raccolta, prevedendo, ad esempio, riduzioni che si incrementano al crescere della distanza anzidetta. Anche questa riduzione assume carattere tecnico, tenuto conto che le zone non servite comportano senza dubbio minori oneri per l'esecuzione del servizio, mancando proprio il servizio di raccolta dei rifiuti. Anche in questo caso, la previsione della riduzione nel regolamento comunale è obbligatoria e la misura minima del 60% può essere incrementata dal comune.

Riduzione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

L'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 stabilisce che *“nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*.

Si tratta di una forma di riduzione di natura senza dubbio tecnica, volta ad agevolare situazioni in cui la modalità di conferimento dei rifiuti comporta una riduzione dei costi del servizio, quantomeno sotto il profilo dello smaltimento. La medesima appare anche obbligatoria (*“nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni”*). Sebbene la legge non disciplini puntualmente come la riduzione debba essere concessa, la specifica norma agevolativa non può mancare nel regolamento comunale del tributo.

La definizione delle modalità applicative è rimessa al Regolamento comunale, che dovrà comunque tenere conto che deve trattarsi di una forma di abbattimento del tributo che deve premiare le utenze domestiche per il conferimento dei rifiuti in forma differenziata.

Di norma la misura agevolativa opera sotto forma di abbattimenti della quota variabile del tributo, componente che, come illustrato, risente direttamente del livello dei costi di smaltimento dei rifiuti.

Un riferimento viene fornito, almeno per gli Enti che adottano il metodo normalizzato, dall' art. 7, comma 1, del D.P.R. 158/1999, il quale stabilisce che *“gli Enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimenti a raccolta differenziata”*. In realtà i Comuni possono graduare la riduzione come meglio ritengono (anche se ovviamente una proporzionalità con il risultato raggiunto è preferibile) e intervenire non solo sulla parte variabile, ma anche sulla parte fissa della tariffa.

In dettaglio si ritiene che gli Enti possano prevedere:

- **Agevolazioni collettive**: la quota variabile della tariffa di tutte le utenze domestiche viene ridotta, tramite l'abbattimento della quota di costi variabili alle stesse imputata, in relazione ai risultati raggiunti a livello complessivo o per singola zona territoriale. Così, ad esempio, si può immaginare una riduzione dei costi variabili relativi alle utenze domestiche in misura pari a una quota dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata conseguita dal Comune in un dato anno rispetto all'anno precedente (entro parametri minimi e massimi). O, ancora, una riduzione dei predetti costi pari ad una percentuale dei proventi derivanti dal recupero dell'energia prodotta con i rifiuti, o, infine, pari ad una quota del risparmio dei costi di smaltimento finale ottenuti grazie alla minore quantità di rifiuti conferiti in discarica.
- **Agevolazione individuali**: in questo caso si ipotizzano delle riduzioni della quota variabile solo per il singolo utente che abbia posto in essere comportamenti virtuosi di differenziazione dei rifiuti. Nel caso in cui ci si volesse avvicinare ad un modello di tariffa corrispettiva, sarebbe possibile prevedere delle riduzioni della quota variabile del tributo in favore delle utenze domestiche che, previo

riconoscimento dell'utenza e registrazione del conferimento effettuato, conferiscono rifiuti in forma differenziata alle isole ecologiche, a centri di raccolta mobili o presso contenitori "intelligenti" per la raccolta stradale; in presenza di un modello di raccolta di tipo porta a porta, le agevolazioni individuali potrebbero essere riconosciute agli utenti che facciano registrare nel corso dell'anno un numero di ritiri del contenitore del rifiuto secco indifferenziato inferiore a limiti prefissati, magari variabili a seconda della dimensione del nucleo familiare.

Le agevolazioni sopra descritte per loro natura non possono che concedersi a consuntivo, previa verifica dei risultati raggiunti, di norma mediante abbattimenti del tributo dovuto per l'anno successivo. Sono comunque possibili forme di riduzioni concesse in acconto, salvo successivo conguaglio.

Riduzione per il compostaggio

Tra le attività di prevenzione della produzione dei rifiuti rientrano il compostaggio dei rifiuti organici effettuato sul luogo stesso di produzione, ovvero l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, sia effettuate da utenze domestiche che da utenze non domestiche.

L'art. 37 ha previsto che: *“dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:*

«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

La riduzione prevista dalla norma in questione è obbligatoria: quindi i Comuni debbono prevedere nel proprio Regolamento la riduzione in questione e la relativa disciplina.

L'art. 38 ha previsto che: *“all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:*

«1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I Comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma».

Questa norma, invece, non è obbligatoria e pertanto andrebbe inserita tra le riduzioni facoltative; tuttavia, in considerazione del tema, si è ritenuto esporla assieme alle altre riduzioni (invece obbligatorie) che riguardano il compostaggio.

Riduzione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

La riduzione qui descritta è prevista dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013.

La produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani comporta l'assoggettamento al tributo dei locali e delle aree interessate. Tuttavia, come è stato già evidenziato in precedenza, sebbene sia ancora oggi vigente il

regime della cosiddetta “privativa” le vigenti normative consentono ai produttori di rifiuti assimilati di avvalersi per il loro recupero di qualsiasi soggetto autorizzato, senza obbligo di conferimento al servizio pubblico. La scelta operata dall’operatore economico non ha però effetti diretti sulla determinazione della superficie tassabile dei locali presso cui i rifiuti sono prodotti, in quanto la stessa è individuata sempre facendo riferimento ai locali/aree posseduti o detenuti, suscettibili di produrre rifiuti (urbani o assimilati).

Poiché si tratta di rifiuti che comunque non vengono conferiti al servizio pubblico e che, quindi, non concorrono ad alimentare, almeno in parte, i costi variabili del servizio, il legislatore ha previsto una specifica misura riduttiva del tributo, che i Comuni devono disciplinare nel proprio Regolamento.

L’art. 1, comma 649, della L. 147/2013 stabilisce infatti che: *“per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”*.

L’introduzione di tale misura agevolativa è stata molto travagliata. La versione finale del D.L. 16/2014, così come risultante dopo la legge di conversione n. 68 del 2014, ha abrogato la norma contenuta nel comma 661 e rimodulato quella del comma 649 nella forma sopra riportata. Oggi i Comuni sono obbligati a prevedere una riduzione in favore dei produttori di rifiuti speciali assimilati che avviano gli stessi autonomamente al riciclo, secondo le modalità disciplinate dal regolamento comunale. In primo luogo, va osservato che, in base alla nuova formulazione normativa, la previsione della riduzione in parola nel regolamento comunale è obbligatoria, anche se la sua disciplina è sostanzialmente rimessa al Comune, purché sia garantita la proporzionalità tra la riduzione e i rifiuti riciclati.

Risulta altresì mutato il presupposto per l’applicazione dell’agevolazione, legato all’avvio al riciclo in forma autonoma dei rifiuti e non più al loro avvio al recupero. L’art. 183, comma 1, lettera t) del D.Lgs 152/2006 definisce il recupero dei rifiuti come *“qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”*. La lettera u) del medesimo articolo prevede che il riciclaggio sia *“qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”*.

La differenza tra le due definizioni appare ancora più chiara dall’esame delle norme europee in materia e, in particolare, della Direttiva n. 2008/98, secondo cui il recupero è *“qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”*; secondo la stessa Direttiva invece il riciclo è *“qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini”*. In sostanza, il riciclo include alcune delle operazioni definibili come recupero di rifiuti, ma non tutte (non comprendendo, ad esempio, il recupero di energia e il ritrattamento di materiali per ottenere combustibili o materiali per operazioni di riempimento); il riciclo è invece un tipo di recupero che deve condurre a prodotti finiti materiali (Linee Guida Commissione Europea Direttiva rifiuti 2008/98).

La riduzione per l'avvio al riciclo dei rifiuti deve applicarsi sulla quota variabile del tributo e deve essere proporzionale alle quantità che il produttore dimostra di aver riciclato. In sostanza, nel regolamento del tributo dovrà prevedersi un meccanismo di proporzionalità tra la misura della riduzione e la quantità di rifiuti riciclati.

Una ulteriore questione da affrontare riguarda la misura massima della agevolazione.

In particolare, sebbene dal dettato normativo sia chiaro che la riduzione non possa comunque eccedere la quota variabile del tributo, si discute circa la legittimità della previsione nei Regolamenti comunali di limiti massimi pari ad una quota della parte variabile. La limitazione della misura riduttiva alla sola quota variabile, e quindi l'obbligo di corrispondere la quota fissa del tributo anche nell'ipotesi di totale riciclo dei rifiuti prodotti, appare coerente con le finalità delle due componenti della tariffa. La quota variabile infatti è destinata a finanziare i costi del servizio legati all'intensità della sua fruizione da parte dell'utente e, in definitiva, alla quantità di rifiuti dallo stesso prodotti. La quota fissa invece finanzia le componenti essenziali dei costi del servizio, necessarie per l'istituzione e il mantenimento del servizio di raccolta dei rifiuti, quali quelle legate agli investimenti e agli ammortamenti, al cui sostentamento devono concorrere tutti a prescindere dal grado di fruizione individuale del servizio rifiuti, stante la finalità di interesse pubblico del servizio di igiene urbana. Allo stesso modo potrebbe giustificarsi l'imposizione di limiti massimi alla riduzione in parola legati ad una percentuale della quota variabile, tenuto conto che tra i costi variabili del servizio sono spesso incluse voci di costo caratterizzate da una certa "stabilità" (quali, ad esempio, i costi del trasporto).

Occorre poi precisare come individuare la quota variabile del tributo. Mentre ciò è agevole nel caso di utilizzo per il conteggio della tariffa del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, poiché la stessa ha in tale caso una struttura binomia essendo articolata in una quota fissa e una quota variabile, qualche problema in più si presenta per gli Enti che hanno adottato il criterio alternativo per il calcolo delle tariffe, previsto dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013. Infatti, in quest'ultima ipotesi la tariffa del tributo potrebbe anche non essere suddivisa in una quota fissa ed una variabile. Si potrebbe comunque ipotizzare di commisurare la riduzione di cui al comma 649 alla quota della tariffa corrispondente alla percentuale di incidenza dei costi variabili imputati alle utenze non domestiche rispetto al totale degli stessi.

La riduzione deve essere concessa a consuntivo, previa presentazione da parte del produttore della documentazione attestante il riciclo dei rifiuti assimilati in forma autonoma e la loro incidenza sul totale dei rifiuti prodotti. La quantità dei rifiuti riciclati potrà essere dimostrata fornendo idonea documentazione giustificativa, quale, ad esempio, i formulari di trasporto dei rifiuti (con destinazione riciclo). Più complessa è la dimostrazione del totale dei rifiuti assimilati prodotti dalla singola utenza. Infatti, il dato ricavabile dal modello annuale di dichiarazione ambientale (M.U.D.) non include i rifiuti conferiti al servizio pubblico, mentre comprende anche quelli speciali non assimilati. Pertanto, laddove non sia possibile disporre di dati integrativi da parte del soggetto gestore del servizio pubblico riguardanti i rifiuti conferitigli dal produttore, molti Enti hanno optato per un criterio presuntivo. Quest'ultimo è spesso basato sulla stima dei rifiuti totali prodotti dalla specifica utenza, determinata impiegando i coefficienti di produttività di rifiuti (kd) utilizzati per la quota variabile della tariffa. Tuttavia, anche questo criterio presenta lo svantaggio di sottostimare frequentemente il totale dei rifiuti prodotti, con il rischio di sovrastimare la percentuale della riduzione accordata rispetto a quella spettante. L'applicazione a consuntivo della riduzione comporta che la stessa venga portata, di norma, in diretta riduzione del tributo dovuto per l'anno successivo, salvo il rimborso in caso di incapienza. È tuttavia possibile pensare a sistemi di applicazione preventiva basati sulla percentuale

di riduzione applicata l'anno precedente o su di una percentuale in acconto, da conguagliare sulla base dei dati definitivi.

L'ultimo aspetto da esaminare concerne il costo della riduzione. Il minor gettito conseguente dovrà trovare copertura nel piano finanziario dei costi del servizio, in ossequio al principio della copertura integrale dei costi da realizzarsi con la tassa.

Per il principio della competenza economica, che deve guidare l'individuazione dei costi del servizio (quantomeno per quelli di gestione) ai fini della predisposizione del piano finanziario, si ritiene che il costo della riduzione debba imputarsi all'esercizio in cui l'onere matura, a prescindere da quello in cui la riduzione viene riconosciuta.

3.3. Le riduzioni e le esenzioni facoltative

La disciplina del tributo prevede altresì delle ipotesi in cui il Comune può stabilire delle riduzioni del tributo - o addirittura l'esenzione - per determinate fattispecie, individuate come segue:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità effettiva di rifiuto non prodotto.

Quest'ultima norma (introdotta dal Collegato Ambientale alla Legge di stabilità 2016) si inserisce nell'ambito delle riduzioni che il Comune può o meno introdurre mediante norma regolamentare. Si tratta di una norma di sicuro interesse, che può incentivare comportamenti virtuosi, ma che, come vedremo nel prosieguo, pone notevoli problemi applicativi.

Le riduzioni sopra indicate possono riguardare solo la quota variabile oppure l'intera tariffa.

Le fattispecie contemplate dalla norma si riferiscono a casi in cui la produzione di rifiuti è in effetti inferiore rispetto alla produttività media, proprio perché si tratta di ipotesi caratterizzate dalla saltuarietà dell'utilizzo dei locali o delle aree, o dalla presenza di un solo soggetto occupante l'immobile. In relazione a quest'ultima ipotesi, taluni hanno rilevato come la riduzione per le abitazioni con unico occupante sia in realtà inopportuna, in quanto già per definizione il tributo per le utenze domestiche varia in base al numero degli occupanti all'alloggio. Tuttavia, è stato fatto osservare come un'ulteriore riduzione in favore delle utenze con un solo occupante possa trovare il suo fondamento nel fatto che i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, ka e kb , sono costruiti in modo da agevolare i nuclei familiari

più numerosi (in base alla previsione dell'art. 5 del D.P.R. 158/1999). Pertanto, l'agevolazione in parola avrebbe la funzione di ridurre il carico per i *single*².

Anche la riduzione del carico per le abitazioni rurali ha l'obiettivo di tenere conto che, di norma, nelle stesse lo smaltimento di rifiuti è ridotto grazie alle pratiche di recupero poste in essere per i rifiuti organici.

Come accennato, l'agevolazione può spingersi anche fino all'esenzione, a differenza di quanto si riscontrava invece nella TARES, ove l'art. 14, comma 15 del D.L. 201/2011, imponeva alla riduzione per le fattispecie sopra descritte il limite massimo del 30%.

Con la legge 19 agosto 2016, n. 166 recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, è stata introdotta (art. 17) una ulteriore possibilità di riduzione (facoltativa) della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti.

La norma aggiunge all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, infine, il seguente periodo: «*Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione*».

La norma in questione, che va ad integrare le altre norme riguardanti riduzioni e agevolazioni tendenti a ridurre la produzione di rifiuti, potrebbe rivestire una certa importanza se opportunamente integrata da interventi di carattere promozionale con le organizzazioni imprenditoriali e quelle a carattere sociale che si impegnano nella distribuzione dei prodotti alimentari ai soggetti previsti dalla legge. Ciò potrebbe consentire, da un lato, di incentivare le cessioni a titolo gratuito dei prodotti in questione e, dall'altro, di certificare i dati relativi ai quantitativi conferiti ai fini della determinazione della riduzione.

La riduzione, per essere applicata, oltre ad una esplicita previsione nel regolamento Tari, deve essere opportunamente disciplinata nello stesso regolamento, con la fissazione dei parametri di riduzione e delle modalità di certificazione dei quantitativi di prodotti alimentari conferiti. In alternativa a quanto previsto nel periodo precedente (con certificazione dei prodotti conferiti da parte delle organizzazioni che li ricevono per distribuirli) si potrà fare riferimento, nei casi in cui è obbligatoria la presentazione, alle dichiarazioni previste dall'art. 16 della legge 166/2016.

Si ritiene, infine, che la riduzione possa riguardare solo la parte variabile della tariffa.

3.4. Altre riduzioni

L'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 consente ai Comuni la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni (e non anche esenzioni) per altre fattispecie dagli stessi individuate. Si tratta, di norma, di abbattimenti aventi natura *agevolativa*, volti cioè a ridurre il carico del prelievo in capo a soggetti in condizioni di difficoltà economico-sociale. La disciplina di tali agevolazioni è rimessa alla potestà regolamentare degli Enti e, come ordinariamente accade, non può comunque superare i limiti della non discriminazione e della non arbitrarietà.

² Si veda al riguardo lo Schema di Regolamento TARES, reso disponibile nell'anno 2013 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Occorre inoltre ricordare che l'art. 9-bis del D.L. 47/2014 ha stabilito la riduzione del tributo di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato.

La riduzione compete quindi limitatamente ad una sola unità immobiliare, esclusivamente nel caso in cui:

- 1) La medesima sia di proprietà o gravata dal diritto di usufrutto in favore di un cittadino italiano:
 - residente fuori del territorio dello Stato;
 - iscritto nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
 - pensionato nel paese di residenza.
- 2) L'abitazione non sia locata o concessa in comodato.

Il silenzio della norma in merito alla decorrenza dell'agevolazione sopra descritta potrebbe far ritenere che la stessa sia entrata in vigore già dal 2014.

Tuttavia, il riferimento rinvenibile nel comma 2 dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014 alle fattispecie citate nel comma 1 del medesimo articolo (il quale equipara ai fini IMU la casistica qui in esame all'abitazione principale con decorrenza del 2015) e la previsione, solo a decorrere dal 2015, di uno specifico contributo statale compensativo del minor gettito derivante ai comuni (pari, per Tasi, TARI e IMU a complessivi e 6 milioni annui), fanno propendere per la spettanza della riduzione in parola solo dal primo gennaio di quest'ultimo anno.

E' del tutto evidente che la norma pone diverse difficoltà applicative, tra le quali senza dubbio la necessità di accertare che il soggetto richiedente sia già pensionato nei paesi di residenza.

3.5. Disciplina e finanziamento delle riduzioni e delle esenzioni

Le riduzioni e le esenzioni devono essere previste dal Comune nel Regolamento del tributo che, a mente dell'art. 1, comma 682, lettera a) della L. 147/2013, deve contenere la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano altresì conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

La norma regolamentare pertanto dovrà disciplinare nel dettaglio le condizioni per l'accesso alle agevolazioni nonché le modalità di richiesta e di applicazione, stabilendo ad esempio eventuali documenti da presentare, il termine di scadenza per la presentazione della richiesta e la sua natura perentoria o meno, ecc..

Un aspetto particolare che deve essere chiarito nel regolamento è quello della disciplina del cumulo delle riduzioni, laddove ricorrano contemporaneamente in capo al contribuente le condizioni per la fruizione di più di una di esse. Le soluzioni adottate possono andare dalla limitazione numerica delle riduzioni spettanti - eventualmente anche non consentendo alcun cumulo - fino alla disciplina della loro contemporanea applicazione, ad esempio mediante un sistema "a cascata" (in tal caso, la seconda riduzione si applica sull'importo del tributo decurtato della prima).

Il regolamento deve anche chiarire le modalità di finanziamento delle riduzioni/esenzioni.

Il costo delle riduzioni cosiddette "tecniche" (nel cui novero rientrano quelle relative alle zone non servite, l'ipotesi di mancato svolgimento del servizio, le agevolazioni per l'avvio al riciclo da parte delle utenze non

domestiche dei rifiuti assimilati, nonché le riduzioni/esenzioni facoltative di cui al comma 659 dell'art. 1 della L. 147/2013), corrispondente ai minori introiti derivanti dai contribuenti che si trovano in condizioni tali da far ipotizzare un minor costo del servizio a loro prestato, dovranno essere necessariamente finanziate nell'ambito del Piano finanziario del servizio, in virtù del principio della copertura integrale dei costi del servizio da realizzarsi con la tassa (art. 1, comma 654, L. 147/2013). In altri termini, il minor introito di cui beneficiano determinate categorie di utenti determina un sovracosto da porre in capo a tutti gli utenti del servizio rifiuti.

Un discorso particolare riguarda l'agevolazione per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata. Infatti, poiché la norma del comma 658, della L. 147/2013 stabilisce che nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni in favore delle utenze domestiche di cui sopra, la concessione delle predette agevolazioni si traduce in uno spostamento di oneri variabili dalle utenze domestiche a quelle non domestiche.

Sempre per garantire il rispetto del principio dell'obbligatorietà della copertura integrale dei costi del servizio, le riduzioni aventi invece natura economico-sociale, quali quelle libere di cui all'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, secondo il dettato della stessa norma possono trovare copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa, con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Ciò vuol dire che l'Ente può derogare al principio generale di copertura integrale dei costi, ponendo una quota degli oneri imputabile al costo delle riduzioni introdotte con finalità economico-sociali in capo alla fiscalità generale. Tale opzione è comunque una mera facoltà, ben potendo l'Ente decidere di lasciare il costo delle citate riduzioni nell'ambito del piano finanziario del servizio.

Prima della modifica operata dal D.L. 16/2014, la legge consentiva di porre il costo delle riduzioni di cui sopra in capo al bilancio dell'Ente impositore nella misura massima del 7% del costo complessivo del servizio, limitando la portata della deroga ammissibile alla copertura integrale dei costi.

Si ricorda che nella previgente TARES le riduzioni liberamente disciplinabili dal Comune potevano trovare copertura, dopo la modifica apportata all'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011 ad opera dell'art. 5, comma 2, del D.L. 102/2013, attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non potevano eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

Per gli Enti che si sono avvalsi delle facoltà derogatorie nella determinazione della TARES (cosiddetta "TARES corretta"), le riduzioni in parola venivano finanziate esclusivamente con il piano finanziario del servizio.

3.6. Conclusioni sulle riduzioni

Oltre a poter essere distinte in obbligatorie e facoltative, le riduzioni alla TAR possono essere prese in considerazione per la finalità specifica che esse stesse si pongono. La maggior parte delle riduzioni previste dalla norma tendono infatti a ridurre il tributo dovuto in conseguenza di una presunta minore produzione di rifiuti, ovvero a fronte di una minore fruizione del servizio o di un utilizzo per un periodo inferiore all'anno dei locali o delle aree. Inoltre, come si è visto, la legge prevede riduzioni o agevolazioni per categorie socialmente deboli o con problemi economici.

Decisamente più rilevanti per le loro finalità ambientali sono invece le riduzioni volte ad incentivare una minore produzione di rifiuti o la raccolta differenziata di qualità degli stessi. Anche tra queste tipologie di riduzioni, come abbiamo visto, alcune sono obbligatorie e altre facoltative.

Sono obbligatorie le riduzioni:

- per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico e la raccolta differenziata;
- per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero di rifiuti assimilati attraverso recuperatori autorizzati e il compostaggio aerobico individuale dei residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.

Sono invece facoltative le riduzioni per i soggetti che effettuano attività di prevenzione della produzione di rifiuti e attività di compostaggio aerobico di comunità.

L'applicazione delle riduzioni deve essere disciplinata nel Regolamento del tributo. Mentre la disciplina delle riduzioni per presunta minore produzione di rifiuti richiede esclusivamente una disciplina amministrativa (termini di presentazione della domanda e della documentazione attestante il diritto alla riduzione), quelle che intendono incentivare un comportamento virtuoso devono invece essere disciplinate in modo da poter ottenere il miglior risultato possibile, ovvero di poter misurare il risultato raggiunto anche mediante apposite verifiche e controlli.

Le riduzioni per attività di prevenzione della produzione di rifiuti e quella per il compostaggio aerobico di comunità richiedono infine un'attività propositiva e di coordinamento da parte dei soggetti pubblici preposti al servizio di igiene urbana.

Vediamo di seguito, per ciascuna tipologia di riduzione, quali possono essere gli aspetti normativi rilevanti per incentivare comportamenti virtuosi da parte dei produttori di rifiuti.

Prima di tutto è necessario che le prescrizioni normative siano semplici, sia per l'utenza che per chi deve misurare e controllare gli adempimenti da parte della stessa.

Compostaggio aerobico delle utenze domestiche

Nel Regolamento di igiene urbana è necessario che sia disciplinata la pratica dell'autocompostaggio domestico, in modo da garantire che lo stesso sia effettuato nel rispetto delle norme di igiene e del decoro urbano e nel rispetto dei diritti dei cittadini.

L'autocompostaggio può essere quindi incentivato con la fornitura gratuita da parte del Comune/Gestore, previa istanza dell'interessato, di una apposita compostiera che garantisce il rispetto e possesso delle ottimali caratteristiche tecniche; la compostiera andrà fornita a chi può effettuare il compostaggio, nel rispetto delle norme di legge, e decide di impegnarsi ad utilizzarla correttamente e continuativamente.

Il controllo sull'uso effettivo della compostiera potrà essere effettuato presso l'utenza con cadenza periodica e, nel caso di servizio di raccolta porta a porta, attraverso la verifica dei conferimenti impropri del rifiuto organico nel sacchetto o contenitore destinato al rifiuto secco residuo, nonché mediante la riduzione o anche l'esclusione della somministrazione dei sacchetti e del mastello per il conferimento dell'organico, o addirittura prevedendo il non ritiro dell'organico: essendo l'utenza dotata di compostiera, teoricamente tale rifiuto non dovrebbe essere più prodotto.

È opportuno ricordare che ad oggi manca una definizione unica a livello nazionale della capacità di intercettazione giornaliera della frazione organica per utenza dell'autocompostaggio: in Veneto e in Campania, per esempio, si attribuisce al compostaggio una capacità di intercettazione di circa 250 grammi/giorno di organico per utenza.

Compostaggio aerobico delle utenze non domestiche agricola o florovivaistica

Anche in questo caso il compostaggio potrebbe essere incentivato mediante la fornitura gratuita o agevolata da parte del Comune, previa istanza dell'interessato, della compostiera (o, ancor meglio, di un compostatore elettromeccanico) a chi può effettuare il compostaggio nel rispetto delle norme di legge e si impegna a utilizzare l'attrezzatura fornita correttamente e continuativamente. In questo caso i controlli potranno essere effettuati sia mediante visite periodiche volte a verificare l'effettivo e corretto utilizzo dell'attrezzatura, che mediante controlli sui cassonetti di prossimità e, nel caso di servizio di ritiro porta a porta, con l'eliminazione della fornitura dei sacchi per la raccolta dell'organico.

Raccolta differenziata delle utenze domestiche

Si tratta della riduzione che appare più difficile disciplinare. Infatti, se nel caso di raccolta differenziata tramite cassonetti stradali non dotati di sistemi di identificazione dell'utenza risulta difficile effettuare qualunque tipologia di identificazione e misurazione, anche nel caso di raccolta porta a porta si rischia di premiare esclusivamente coloro che producono più rifiuti (anche se differenziati), a meno che non si riesca a effettuare una misurazione (almeno approssimativa o presunta) di tutti i rifiuti conferiti, su cui dovrebbe essere commisurata la parte variabile della tariffa, e poi a riconoscere riduzioni più elevate in corrispondenza di un maggior rapporto tra rifiuti differenziati e indifferenziati.

La soluzione più facilmente praticabile sembra quella di prevedere piccole riduzioni per le utenze che conferiscono in maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti - tendenzialmente quelli con il maggior costo di intercettazione - presso i Centri comunali di raccolta o presso isole ecologiche mobili: in questo modo si otterrà quantomeno una riduzione dei costi dei ritiri domestici e soprattutto di quelli dovuti alla rimozione dei rifiuti abbandonati.

Attività di prevenzione della produzione dei rifiuti

Il punto e-bis del comma 659 della Legge 147/2013 introdotto dal Collegato ambientale alla Legge di stabilità 2016 prevede che possa essere prevista la riduzione della TARI per "attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti". Appare evidente, tuttavia, sia la difficoltà di dimostrare la minore produzione di rifiuti che di misurare l'entità di tale riduzione, soprattutto per le utenze domestiche.

Si ritiene pertanto che questa tipologia di riduzione, da prevedere senz'altro in linea di principio, possa essere applicata solo a seguito della predisposizione e implementazione di appositi progetti da concordare sia con il Gestore del servizio che con gli utenti - che consentano di monitorare l'effettiva minore produzione di rifiuti rispetto ad una produzione potenziale o al dato storico.

Compostaggio di comunità

Anche questa tipologia di riduzione, da prevedere e disciplinare nel Regolamento, può essere applicata solo a seguito di specifici progetti, ad iniziativa pubblica ovvero posti in essere da parte di comunità di produttori di rifiuti.

Sia in applicazione delle riduzioni sopra indicate che in maniera aggiuntiva, al fine di ridurre la produzione di rifiuti e indurre comportamenti virtuosi possono essere introdotte agevolazioni a favore degli utenti (in particolare utenze non domestiche) che realizzano iniziative di tipo collettivo-partecipativo, ovvero:

- utenti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o la loro riduzione volumetrica;
- utenti che producono compost dei rifiuti organici e lo riutilizzano in proprio (su superficie maggiore di 25 mq. come da dichiarazione);
- attività i cui titolari si organizzano con strutture e comportamenti tendenti alla migliore igiene e al miglior decoro della zona in cui ha sede l'esercizio;
- operatori facenti parte di un unico comparto produttivo, che producano un tipo di rifiuto omogeneo il cui smaltimento comporta una particolare economia di servizio;
- superfici ove si trovino residui riutilizzati come fonte di energia all'interno dello stesso luogo in cui sono prodotti;
- aziende dotate di impianti tramite cui provvedono al riutilizzo di scarti di produzione all'interno dello stesso ciclo produttivo;
- aziende che sperimentano scarti di lavorazione riutilizzabili e riciclabili;
- il commercio su area pubblica in caso di raggiungimento di obiettivi minimi di raccolta differenziata;
- Interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti.

3.7. Il contributo di sbarco nelle isole minori introdotto dal collegato alla Legge di stabilità 2016 (legge 221/2015)

Il Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016 è intervenuto sulla normativa relativa all'imposta di sbarco nelle Isole minori, con norme di carattere tributario finalizzate a incentivare comportamenti virtuosi o a finanziare interventi sui rifiuti e sulla tutela ambientale.

L'art. 33 ha previsto in particolare che: *“1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle Isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente:*

«3-bis. I Comuni che hanno sede giuridica nelle Isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola (...).”

4. LE DIVERSE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO

Come si è visto nel capitolo 3, le soluzioni per la gestione della TARI sono quelle previste dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97. L'unica eccezione è quella di poter mantenere l'affidamento sino alla conclusione del contratto al Soggetto gestore del servizio di igiene urbana o al Gestore dell'attività di accertamento e riscossione della TARES al 31/12/2013. Quindi i Comuni che gestivano direttamente la TARES possono affidare all'esterno la gestione della TARI solo seguendo le procedure previste dalla normativa citata.

Oltre alla possibilità di effettuare una gara ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dal Codice degli appalti, due soluzioni interessanti sono quelle di gestione in forma associata o tramite società *in house*.

La gestione in forma associata consente, oltre all'eventuale omogeneizzazione di norme e procedure, ferma restando ovviamente l'autonomia delle scelte politiche e regolamentari di ciascun Comune, consente di ottimizzare i risultati unendo le scarse risorse disponibili, di ridurre le spese tramite economie di scala e di rafforzare i rapporti con soggetti esterni pubblici e privati.

L'affidamento ad una società *in house*, sebbene sicuramente divenuto difficoltoso con l'evoluzione normativa attualmente in corso sulla materia (L. Madia), potrebbe, nel caso di una società partecipata da più Comuni, usufruire sia degli aspetti positivi previsti dalla gestione associata che della maggiore agilità operativa che caratterizza la gestione privatistica rispetto a quella della Pubblica Amministrazione.

APPENDICE – SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO DELLA TARI

Viene proposto di seguito un testo di regolamento “tipo” che consentirebbe una omogeneizzazione delle norme procedurali, ferma restando la possibilità per ciascun Comune di introdurre norme di interesse locale, con evidenti ricadute positive sulla gestione del tributo.

SCHEMA DI REGOLAMENTO “TIPO” DELLA TARI

NB:

Le norme di legge sono riportate in *corsivo* e dopo le stesse vengono citati gli estremi del provvedimento legislativo. Le norme regolamentari sono in MAIUSCOLO. Prima di ogni articolo, in *corsivo neretto*, sono fornite indicazioni relative allo stesso riguardo l’obbligatorietà o meno delle norme regolamentari e sulle possibili varianti che possono essere previste.

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) prevista dall’art.1, comma 639 della legge 27/12/2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Presupposto per l’applicazione della TARI

In questo articolo viene ripresa la norma che individua il presupposto impositivo della TARI e vengono, al fine di chiarire i rapporti con i contribuenti, definiti e specificati gli oggetti del tributo e le casistiche di esclusione dal tributo. Il Comune può anche escludere o modificare questa parte sulla base della interpretazione della normativa che intende applicare.

1. *Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 641, art. unico legge 147/2013).*

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147/2013).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell'obbligazione tributaria

In questo articolo vengono riprese le norme di legge sulla individuazione dei soggetti passivi della TARI con alcune specifiche al fine di renderne più chiaro il contenuto.

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. (comma 642, art. unico legge 147/2013).

2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 26 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il TARI è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. (comma 643, art. unico legge 147/2013).

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (comma 644, art. unico legge 147/2013)

6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti

Questo articolo elenca, al fine di rendere più chiari i rapporti con i contribuenti, quali sono i locali e le aree che il Comune ritiene non siano inidonei a produrre rifiuti e quindi siano esenti dal pagamento del tributo. L'elenco non pretende di essere esaustivo e può essere modificato e integrato secondo le linee interpretative che il Comune ritiene di applicare.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

In questo articolo viene ripresa la norma che prevede l'esclusione dal tributo dei locali e aree in cui vengono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. Al fine di rendere più chiari i rapporti con i contribuenti viene fatto un elenco esemplificativo dei locali che si ritiene che ricadano in tale casistica. L'elenco non è esaustivo e può essere modificato o integrato dal Comune sulla base delle proprie linee interpretative.

Inoltre vengono elencate le categorie di attività per le quali non essendo possibile individuare in maniera precisa i locali ove si producono rifiuti speciali non assimilati o pericolosi si applica una diminuzione forfetizzata della superficie soggetta a tributo. Viene inoltre definita la procedura (che può essere adattata alle esigenze del Comune) per il riconoscimento dell'esclusione o della riduzione previste dal regolamento.

Al comma 5 viene prevista la norma applicativa del comma 649 dell'art. 1 della legge 147/13, introdotto con la conversione in legge del D.L. 16/14. La norma è di difficile applicazione in termini regolamentari e sembra contrastare sia con le norme sull'assimilazione dei rifiuti che con la costante giurisprudenza della Cassazione, tuttavia è una norma obbligatoria.

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. (comma 649, art. unico legge 147/2013)

2. Non sono in particolare, soggette a TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente,

applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata a fianco:

- a).....%
- b).....%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l'attestazione del pagamento delle stesse.

5. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche

Sono comunque escluse dall'applicazione di questo comma le attività a cui si applica il comma 3.

Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI

In questo articolo viene ripresa e specificata la normativa di legge sulla superficie imponibile della TARI

1. La superficie dei locali assoggettabili al TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree assoggettabili al TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. (commi 645 e 648, art. unico legge 147/2013).

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Negli articoli seguenti vengono fornite due soluzioni alternative riguardo le modalità di determinazione delle tariffe TARI. La prima si basa sull'utilizzo dei criteri previsti dal D.P.R. 158/99, la seconda si basa sull'utilizzo di parametri di produzione quali-quantitativa di rifiuti per unità di superficie e per categoria di utilizzo dei locali e aree operative che il Comune ha nella propria disponibilità. L'allegato deve contenere quindi l'elenco delle diverse categorie di uso dei locali con omogenea produzione quali quantitativa dei rifiuti e i parametri, derivanti da un apposito monitoraggio sulla produzione dei rifiuti, riguardanti ciascuna categoria di utenza.

Art. 7/1. Determinazione della tariffa della TARI

- 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. (comma 650, art. unico legge 147/2013).*
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (comma 651, art. unico legge 147/2013).*
- 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683, art. unico legge 147/2013).*
- 4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. (comma 683, art. unico legge 147/2013).*

Art. 7/2. Determinazione della tariffa della TARI

- 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. (comma 650, art. unico legge 147/2013).*
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle categorie e dei parametri indicati nell'allegato A al presente delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (comma 652, art. unico legge 147/2013).*
- 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario del servizio, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683, art. unico legge 147/2013).*
- 4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo*

precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. (comma 683, art. unico legge 147/2013).

Art. 8. Articolazione della tariffa della TARI

Questo articolo riguarda esclusivamente i Comuni che utilizzano il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99 per la determinazione della tariffa.

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 9. Periodi di applicazione della TARI

In questo articolo vengono specificati i periodi di vigenza dell'obbligazione tributaria. In particolare, per evitare rischi di elusione e di possibile contenzioso con possessore e detentore viene previsto che la dichiarazione di cessazione del possesso o della detenzione di un locale o area abbia validità dalla data di presentazione e possa avere valenza retroattiva esclusivamente a fronte di prova certa della data di cessazione.

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.
2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

Gli art. 10 e 11 riguardano esclusivamente i Comuni che utilizzano il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99 per la determinazione della tariffa.

La soluzione ipotizzata per la determinazione del numero degli occupanti in caso di abitazione in cui il detentore o il possessore non hanno la propria residenza anagrafica è solo una indicazione di massima. Ciascun Comune può scegliere una diversa metodologia presuntiva purché la stessa abbia una base logica e non abbia carattere punitivo nei confronti dei detentori di seconde case. Si è prevista anche la possibilità di non tenere conto, su richiesta dell'interessato dei residenti

che sono assenti in maniera documentata per una parte significativa dell'anno. Anche in questo caso il Comune può scegliere le soluzioni che preferisce.

Art. 10. Tariffa della TARI per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.
4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b) per le abitazioni occupate, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di 2 con superficie imponibile sino a 60 mq, 3 con superficie imponibile sino a 80 mq., 4 con superficie imponibile sino a 100 mq., 5 con superficie sino a 120 mq., 6 con superficie superiore salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente o a seguito di verifica da parte del Comune;
 - c) nel caso di abitazioni non occupate la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a 2 con superficie imponibile sino a 60 mq, 3 con superficie imponibile sino a 80 mq., 4 con superficie sino a 100 mq., 5 con superficie sino a 120 mq., 6 con superficie superiore.
5. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

Art. 11. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 12. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI

In questo articolo viene regolamentata la modalità di individuazione della categoria di tariffa in riferimento all'attività svolta nel locale. Eventuali scostamenti dall'elenco previsto dal D.P.R. 158/99, per i Comuni che utilizzano il metodo normalizzato ivi previsto per la determinazione della tariffa, deve essere motivato.

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 13. TARI per le istituzioni scolastiche statali

In questo articolo vengono riprese e specificate le norme di legge riguardanti la TARI per le istituzioni scolastiche statali

1. *Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). (comma 655, art. unico legge 147/2013).*

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. (comma 655, art. unico legge 147/2013)

Art. 14. Tariffa giornaliera della TARI

In questo articolo vengono riprese e specificate le norme di legge sulla Tariffa giornaliera della TARI

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. (comma 662, art. unico legge 147/2013).

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. (comma 663, art. unico legge 147/2013).

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. (comma 664, art. unico legge 147/2013).

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale (comma 665, art. unico legge 147/2013).

Art. 15. Tributo provinciale

In questo articolo viene ripresa la norma che conferma la vigenza del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (comma 666, art. unico legge 147/2013).

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. (comma 666, art. unico legge 147/2013).

Art. 16. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche

In questo articolo vengono individuate le riduzioni che il Comune deve o vuole applicare alle utenze domestiche. I primi due commi sono utilizzati esclusivamente se si vogliono applicare una o più delle possibilità di riduzione previste dal comma 659, indicando la riduzione che si vuole applicare in percentuale. Con le diverse versioni del comma 3 e le diverse alternative indicate si è cercato di individuare le riduzioni che la legge prevede obbligatoriamente per le utenze domestiche a fronte della partecipazione alla raccolta differenziata e del compostaggio domestico. Naturalmente il Comune può individuare altre soluzioni per applicare la riduzione a livello individuale o collettivo.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a).....

b).....

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione del ...%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto / il possesso dell'apposita compostiera.

4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura

[alternativa 1] percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del ...% e un massimo del ...%;

[alternativa 2] percentuale, compresa tra il ...% e il ...%, dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata;

[alternativa 3] percentuale compresa tra il ...% e il ...%, del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

5. Il tributo è ridotto di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 17. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze non domestiche

In questo articolo vengono regolamentate le riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche.

Sono obbligatorie le riduzioni per coloro che avviano al recupero rifiuti assimilati e per le attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. Per quel che riguarda la riduzione per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati, nel caso in cui il Comune non applichi il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe si dovrà comunque individuare la percentuale massima di riduzione equivalente ai costi variabili definiti dal Piano finanziario e individuare il quantitativo di potenziale produttività di rifiuti per mq. dell'attività interessata, al fine di proporzionare la riduzione con il confronto con la quantità di rifiuti avviati al recupero. Per i Comuni che applicano il D.P.R. 158/99 si è ipotizzato l'utilizzo del Kd massimo previsto dall'allegato al decreto citato per la determinazione della parte variabile della tariffa.

Sono facoltative le riduzioni per le utenze non domestiche che praticano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità e per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. Per queste due casistiche, per le quali non si hanno esempi precedenti, le modalità di determinazione e applicazione della riduzione sono indicative e vanno possibilmente determinate in accordo con le organizzazioni rappresentative dei soggetti interessati, sia per comprendere le dimensioni del fenomeno e individuare le modalità di attestazione corretta dei quantitativi di rifiuti avviati al compostaggio o di prodotti alimentari ceduti gratuitamente.

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile (al ...%) della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/99 per l'attività (Kd massimo parte variabile).
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata al comma 1. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile (*individuare eventualmente un'altra soluzione*).
4. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del ..% della parte variabile della tariffa.

5. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno, fornire entro il 28 febbraio la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile (individuare eventualmente un'altra soluzione).
6. (facoltativa) La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che praticano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità è ridotta del ...% della parte variabile della tariffa.
7. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno, fornire entro il 28 febbraio la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile (individuare eventualmente un'altra soluzione)
8. (facoltativa) La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è ridotta di una quota variabile tra il e il % della parte variabile della tariffa per i conferimenti superiori in valore a (15.000) Euro nell'arco dell'anno sino ad un massimo di (100.000) Euro.
9. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre entro il 28 febbraio dell'anno successivo la documentazione attestante il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti gratuitamente. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile (individuare eventualmente un'altra soluzione).

Art. 18. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio

In questo articolo vengono specificate le riduzioni previste per legge per mancata o inferiore prestazione del servizio. L'articolazione della riduzione per la distanza al più vicino punto di raccolta può essere articolata anche in maniera diversa nel rispetto della percentuale di tariffa massima prevista dalla legge. Quanto previsto al comma 2 riprende quanto previsto dalla legge.

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra metri e 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al ...% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. *Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. (comma 656, art. unico Legge 147/2013).*

Art. 19. Agevolazioni ed esenzioni TARI

In questo articolo vengono previste e disciplinate le eventuali agevolazioni di carattere sociale che il Comune ritiene di applicare.

1. Si applica una riduzione del% (o l'esenzione) ai soggetti che si trovano nelle condizioni previste ai punti seguenti:

a).....

b).....

2. *La copertura finanziaria delle agevolazioni ed esenzioni previste al comma precedente può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. (comma 660, art. unico Legge 147/2013).*

3. Le istanze per ottenere le agevolazioni o esenzioni previste in questo articolo debbono essere presentate entro il e producono i loro effetti dal.....

Art. 20. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

In questo articolo viene regolamentato il divieto di cumulo di agevolazioni. Naturalmente il Comune può prevedere diversamente prevedendo eventuali articolazioni o limiti.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 21. Dichiarazione TARI

In questo articolo vengono previste le norme che disciplinano le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione TARI e il contenuto della dichiarazione stessa. Naturalmente il Comune può modificare sia i termini della presentazione, che le informazioni richieste. L'unica informazione che la legge richiede è quella relativa agli estremi catastali degli immobili a destinazione ordinaria.

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio della detenzione o del possesso;

b) la cessazione della detenzione o del possesso;

c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;

d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio dal detentore o dal possessore;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.

3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

a) entro (giorni, o una data) dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;

b) entro il giorno successivo alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.

5. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 22. Poteri del Comune

In questo articolo vengono riportate le norme previste al riguardo dalla legge

1. Il comune designa un funzionario responsabile sia per la TARI che per la TASI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. (comma 692, art. unico legge 147/2013).

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. (comma 693, art. unico legge 147/2013).

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.. (comma 694, art. unico legge 147/2013).

4. Ai fini dell'attività di accertamento per la TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (comma 646, art. unico legge 147/2013).

Art. 23. Sanzioni

In questo articolo vengono indicate le sanzioni previste per legge. Al comma 8) punto d) viene suggerito l'ampliamento dei termini del ravvedimento operoso al fine di ridurre il possibile contenzioso.

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI o della TASI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. La contestazione della violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

e) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell'accertamento.

9. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 24. Accertamento e Riscossione

In questo articolo vengono riprese le norme che riguardano le attività di accertamento e la riscossione della Tari. Il primo comma, nel caso di affidamento in concessione delle attività deve indicare il fatto che l'attività è stata esternalizzata. Il comma 3 prevede invece l'effettuazione di una attività di supporto e informazione nei confronti dei contribuenti essenziale se si tiene conto che il tributo, secondo la previsione di legge, deve essere pagato in autoliquidazione entro le scadenze previste. Il Comune, se lo ritiene, può modificare le modalità di riscossione, prevedendo delle modalità di liquidazione del tributo simili a quelle previste per la Tarsu, con apposita norma regolamentare.

Il comma 5, facoltativo, prevede la possibilità di rateizzare il pagamento.

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TARI è gestito direttamente dal Comune.

2. L'importo della TARI dovuto per ciascun anno deve essere versato in rate che scadono rispettivamente il o con un unico versamento entro il , con le seguenti modalità

3. Il Comune, almeno giorni prima della scadenza della prima rata, invia a ciascun contribuente un prospetto di liquidazione del tributo dovuto sulla base dell'ultima dichiarazione presentata, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune assicura l'assistenza allo sportello per il calcolo del tributo dovuto.

4. Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno il Comune provvederà al recupero o alla restituzione della differenza con il pagamento dell'anno successivo. Il contribuente nel caso di modifica tariffaria a suo favore può richiedere il ricalcolo delle rate residue, almeno giorni prima della scadenza della prima delle stesse.

5. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di particolare disagio economico e sociale il contribuente, prima dell'inizio della riscossione coattiva, può richiedere lo spostamento del termine di pagamento delle rate o una maggior rateizzazione. Le condizioni che determinano la possibilità di richiedere le dilazioni sono le seguenti La rimodulazione del pagamento può essere effettuato nei modi seguenti:.....

Gli art. da 25 a 28 prevedono aspetti di carattere generale che riguardano tutti i tributi comunali. Pertanto se gli stessi sono già previsti in un regolamento generale delle entrate tributarie non devono essere riportati in questo regolamento.

Art. 25. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito. L'istanza deve essere presentata giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.
4. Il comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro per anno d'imposta.

Art. 27. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19

giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 28. Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della Tari, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 29. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

ALLEGATO A

Categorie di utenza TARI